

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARA Pietro, LAMA, TOTH, ANGELONI, ANTONIAZZI, BERLINGUER, BOSSI, BOZZELLO VEROLE, CASA-DEI LUCCHI, COLETTA, CONDORELLI, FLORINO, MARIOTTI, NEBBIA, NIEDDU, PERUGINI, REZZONICO, VERCESI e ZUFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1990

Organizzazione e compiti per la prevenzione nei luoghi di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – 1. Il «viaggio» della Commissione di inchiesta del Senato attraverso la realtà lavorativa italiana è documentato dalla relazione approvata all'unanimità il 2 agosto 1989.

Essa riporta i dati e le testimonianze che danno conto della drammatica realtà del Paese relativa ai costi umani e sociali connessi al modo di essere della nostra realtà lavorativa. Le migliaia di morti e il milione di infortuni registrati nel 1988, i gravissimi episodi mortali più recenti, quali quelli di Palermo, configurano la realtà degli infortuni e delle malattie professionali con i caratteri di vera e propria emergenza.

L'appuntamento ormai prossimo della integrazione europea pone l'esigenza di

affrontare con risolutezza tale situazione che vede l'Italia in coda ai Paesi della Comunità economica europea in quanto a concreta tutela della salute dei lavoratori. D'altra parte la stessa creazione della Commissione senatoriale di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende è avvenuta con l'intento di indagare sulla situazione degli infortuni e delle malattie professionali dopo la nota tragedia di Ravenna, ma anche con la dichiarata volontà di individuare le misure più idonee da mettere in atto per combattere con efficacia il grave fenomeno che siamo costretti a registrare.

In proposito la relazione della Commissione individua precise ed articolate proposte operative. Esse si occupano degli

aspetti istituzionali, organizzativi e normativi.

Viene così individuato un insieme di provvedimenti che, complessivamente, affrontano il problema incidendo sulle ragioni di fondo del verificarsi della grave situazione lavorativa.

La drammaticità dei problemi riscontrati ha indotto la Commissione senatoriale a non limitare la propria attività alla stesura della relazione conclusiva, seppure comprensiva delle specifiche proposte di intervento.

Si è ritenuto che fosse quanto mai necessario avanzare vere e proprie proposte di legge per affrontare almeno gli aspetti più urgenti.

2. Fra di essi compare sicuramente quello di un forte adeguamento dell'organizzazione istituzionale preposta alla conoscenza, al controllo e alla vigilanza nei luoghi di lavoro.

La Commissione parlamentare di inchiesta ha posto particolare attenzione allo stato dell'organizzazione dei servizi pubblici di prevenzione nei luoghi di lavoro.

L'organizzazione di tali servizi era prevista dalla legge n. 833 del 1978 sulla base di indicazioni metodologiche assai avanzate e lungimiranti.

In tale legge, all'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, così come a tutta l'attività prevenzionistica, veniva riservato dal legislatore un ruolo di assoluta premienza.

La storia degli oltre dieci anni trascorsi dal varo della riforma sanitaria ci dimostra che tale impostazione è stata largamente disattesa.

Infatti la Commissione senatoriale, così come la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, che a sua volta ha compiuto una specifica indagine, hanno potuto constatare una presenza di servizi di prevenzione assolutamente insufficiente.

Infatti, a fronte di una necessità di circa 12.000 operatori per i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro, attualmente si può registrare la presenza effettiva nelle unità sanitarie locali di circa 3.000 unità di personale.

Tuttavia, così come viene evidenziato dalla relazione della Commissione, non disprezzabile risulta la qualità degli interventi dei nuovi servizi di prevenzione.

In alcuni casi si è potuta constatare la presenza di servizi con elevatissima capacità di intervento e di particolare efficacia operativa.

Tali realtà, presenti soprattutto nelle regioni centro-settentrionali del Paese, hanno indotto la Commissione nella convinzione che il modello di organizzazione della prevenzione previsto dalla legge n. 833 del 1978 sia da considerarsi del tutto valido ed ancora complessivamente attuale. Esso presenta il grave inconveniente di non essere stato realizzato in tutto il territorio nazionale.

Certamente aspetti di non poco momento abbisognano di precisazioni ed innovazioni. È il caso, ad esempio, di quello relativo ad una più precisa indicazione circa le modalità organizzative che tali servizi devono avere in tutte le unità sanitarie locali. Così come risulta necessaria una più puntuale specificazione dei rapporti fra le autorità comunali e i servizi di prevenzione allo scopo di meglio legare l'attività prevenzionistica e la sua efficacia all'esigenza di un oculato e preveggenze governo del territorio.

3. Oltre alla constatazione della grave insufficienza della presenza dei servizi di prevenzione, si può registrare una sostanziale inadeguatezza dell'organizzazione di alcune istituzioni fondamentali, a cui la legge n. 833 del 1978 aveva assegnato compiti di assoluto rilievo.

È il caso, anzitutto, del Ministero della sanità e delle Regioni.

Al Ministero della sanità veniva attribuito il naturale ruolo di indirizzo e coordinamento dell'attività sanitaria e quindi anche di quella prevenzionistica.

Si può con serenità affermare che tale ruolo per la prevenzione nei luoghi di lavoro è del tutto mancato. Ancora oggi non è dato registrare alcun ruolo nel settore da parte del Ministero della sanità, mentre alcune attività, quale la rappresentanza dell'Italia all'estero in materia, sono

esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Presso quest'ultimo peraltro esistono ancora una apposita divisione per la sicurezza e igiene del lavoro e una commissione consultiva sulle stesse materie. Nessuna struttura specifica è stata costituita invece presso il Ministero della sanità.

Gravi carenze organizzative e di sensibilità amministrativa sono da registrare anche in molte Regioni. In molte di esse infatti non sono state costruite le necessarie strutture in grado di stimolare lo sviluppo delle attività prevenzionistiche anche attraverso l'elaborazione di specifici piani di intervento.

4. Tale complesso di situazioni si è tradotto in una sostanziale inadeguatezza di misure atte a sviluppare i servizi prevenzionistici nel Paese.

Ne è testimonianza anzitutto l'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie impiegate nel settore.

La stessa quota di fondi finalizzati destinata alla prevenzione nei luoghi di lavoro è stata utilizzata allo scopo solo da alcune Regioni, mentre nella maggior parte dei casi essa è stata dirottata nei settori della diagnosi e della cura.

In proposito si deve anche registrare una pressochè totale assenza di azioni di verifica da parte delle istituzioni a ciò deputate.

5. Per fronteggiare l'emergenza degli infortuni e delle malattie professionali nel Paese e per far fronte alle gravi inadempienze nell'organizzazione dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro e delle istituzioni preposte nasce e trova giustificazione il presente disegno di legge.

Esso vuole essere insieme una risposta straordinaria ad una situazione di emergenza, ma anche l'occasione per individuare una organica e moderna organizzazione dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro nel nostro Paese.

Inoltre, il disegno di legge vuole risolvere il problema degli assetti istituzionali che devono occuparsi della materia con la sistematicità che essa richiede.

In tal senso viene evidenziata la necessità di una struttura centrale individuata nel Ministero della sanità, che riassume in sé tutte le competenze fino ad oggi disperse in vari Ministeri: da quello del lavoro a quello della marina mercantile, a quello dei trasporti, eccetera; con ciò realizzando finalmente quanto disposto dall'articolo 24, comma secondo, numero 16, della legge di riforma sanitaria (legge n. 833 del 1978). Viene altresì posta l'esigenza di una migliore organizzazione delle Regioni.

6. Infine, sulla base della urgente necessità di porre rimedio alla situazione di grave carenza nell'organizzazione dei servizi rilevata dalla Commissione, con il presente disegno di legge si è ritenuto di individuare delle norme transitorie e finali attraverso cui mettere in atto prime misure di intervento.

Vengono previsti così provvedimenti atti a realizzare nel triennio 1990-1992 l'acquisizione presso le unità sanitarie locali di 10.000 unità di personale, di cui 6.000 per i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e 4.000 per i servizi multizonali di prevenzione.

Si tratta di iniziative urgenti, che vengono collocate nell'ambito di una previsione complessiva di esigenza di organici definiti con appositi *standards* di riferimento.

7. L'articolo 1 del disegno di legge individua il proprio oggetto nella definizione dell'organizzazione istituzionale che deve presiedere allo svolgimento dell'attività prevenzionistica. Esso individua altresì i compiti che tale organizzazione è chiamata ad assolvere.

L'articolo 2 individua le competenze dello Stato, preoccupandosi di risolvere alcuni problemi posti dal modo con cui è stato formulato l'articolo 6 della citata legge n. 833. Nel precisare le materie di competenza statale, non si richiamano pertanto le materie relative alla lettera k) di detto articolo 6 e quelle attinenti ai servizi sanitari delle Ferrovie dello Stato. Ciò in ragione di una più congrua collocazione di tali materie nell'ambito delle competenze del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 individua altresì nell'attività di coordinamento ed indirizzo nei confronti delle Regioni e degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale un compito di grande rilievo degli organi centrali dello Stato. In proposito viene previsto uno specifico strumento di intervento che consiste nel varo del piano triennale per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'articolo 3 assolve al dettato dell'articolo 24, comma secondo, numero 16, della legge n. 833 operando finalmente la riorganizzazione dei Ministeri interessati.

Si propone che il Ministero della sanità, in via esclusiva, assuma le funzioni di rappresentanza dello Stato sulla materia, superando la insostenibile situazione attuale che vede una pluralità di Ministeri occuparsene in forme non coordinate e quindi con scarsa efficacia.

Allo scopo l'articolo 3 si preoccupa di individuare in una specifica Direzione generale la struttura operativa preposta alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Coerentemente viene disposto il trasferimento a tale struttura del personale operante in altre amministrazioni centrali.

L'articolo 3 individua anche i compiti della Direzione generale, fra i quali sono da segnalare:

l'elaborazione del piano triennale di prevenzione;

la redazione della relazione annuale sullo stato di salute dei lavoratori;

l'individuazione degli indicatori di efficacia e di efficienza dell'attività prevenzionistica;

l'elaborazione degli atti di indirizzo e coordinamento.

La Direzione generale viene altresì preposta alla gestione dell'Osservatorio nazionale per gli infortuni e le malattie professionali.

L'articolo 4 individua uno specifico organismo di consultazione fra lo Stato e le Regioni in ragione dell'importanza dei compiti che queste ultime sono chiamate a svolgere nella materia, con particolare riferimento all'essenziale ruolo di raccordo con il sistema delle autonomie locali e delle

strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale.

In considerazione della materia trattata vengono previste apposite consultazioni periodiche fra tale organismo e le forze sociali più direttamente interessate.

L'articolo 5 tratta dell'organizzazione e dei compiti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Coerentemente con quanto contenuto nella relazione della Commissione senatoriale si individua l'organizzazione di tale Istituto in forme organizzative più agili e con compiti più specificamente dedicati alla ricerca, alla normazione tecnica, all'informazione e documentazione, al supporto tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 6 individua i compiti delle Regioni riconfermando l'impostazione della legge n. 833 del 1978.

In tale ambito vengono però individuati compiti specifici con l'obiettivo di qualificare l'attività prevenzionistica.

In tale contesto, in modo speculare rispetto ai compiti del Ministero della sanità, le Regioni vengono incaricate di predisporre un piano triennale di prevenzione per il proprio territorio, di organizzare proprie specifiche strutture operative e l'osservatorio regionale per gli infortuni e le malattie professionali.

L'articolo 6, in attuazione dell'articolo 11, comma terzo, della legge n. 833 del 1978 pone alle Regioni il compito di favorire la partecipazione democratica delle forze sociali e delle altre organizzazioni interessate nell'attività di prevenzione, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani triennali e alla verifica dei risultati degli stessi.

L'articolo 7 conferma l'attribuzione delle competenze in materia ai comuni perchè le esercitino tramite i competenti servizi delle unità sanitarie locali.

Viene specificato il ruolo del sindaco e del comune quali autorità amministrative deputate all'emanazione di specifici provvedimenti anche per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Viene altresì specificato l'obbligo dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali di riferire alle autorità comunali tutte le informazioni necessarie per l'attivazione dei poteri di loro pertinenza. Si tratta di una specificazione necessaria rispetto a quanto contenuto nella stessa legge n. 833 del 1978 volta allo scopo di sottolineare il ruolo e la responsabilità dell'autorità amministrativa.

L'articolo 8 si occupa dell'organizzazione e dei compiti dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro.

Esso prevede che in ciascuna unità sanitaria locale venga istituita tale struttura per lo svolgimento dei compiti previsti agli articoli 20 e 21 della legge n. 833 del 1978.

Tale articolo indica altresì alcuni principi fondanti della metodologia di intervento, fra cui l'esercizio integrato delle diverse attività attinenti ai compiti dei servizi e lo svolgimento degli stessi attraverso concrete e specifiche forme di partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

L'articolo 8 demanda alle Regioni l'individuazione delle modalità relative al rapporto fra i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e gli altri servizi del «campo» prevenzionistico, allo scopo di risolvere adeguatamente l'importante problematica del rapporto fra nocività interna alle aziende e riflessi esterni delle loro attività.

L'articolo 9 si occupa dei servizi e presidi multizonali di prevenzione in armonia a

quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 833 del 1978. Tali presidi e servizi sono previsti per bacini di utenza provinciale o per particolari aree che presentino gravi problemi di impatto ambientale.

Obiettivo dell'articolo è quello di promuovere lo sviluppo di tali servizi e presidi in tutto il Paese e farne strumento tecnico e analitico per tutte le istanze istituzionali centrali e periferiche interessate, nonché per i servizi prevenzionistici di base delle unità sanitarie locali.

Gli articoli 10, 11 e 12 trattano delle disposizioni finanziarie e finali; individuano norme per affrontare con urgenza la costruzione ed il consolidamento dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e dei servizi e presidi multizonali di prevenzione.

In tale contesto vengono individuati gli *standards* del personale che dovrà operare in tali servizi.

Viene operata la scelta di provvedere per il prossimo triennio (1990-1992) all'assunzione di 10.000 unità di personale tecnico, di cui 6.000 per i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e 4.000 per i servizi e presidi multizonali di prevenzione, quale prima urgente realizzazione dell'organizzazione prevenzionistica.

Infine le disposizioni finali stabiliscono in 1.500 miliardi la quota vincolata del fondo sanitario nazionale per finanziare l'assunzione del personale e la dotazione delle necessarie attrezzature.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione ed i compiti per l'esercizio delle attività istituzionali in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

(Funzioni dello Stato)

1. In materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni, sono di competenza dello Stato le funzioni di cui all'articolo 6, lettere *i*, *m*, *n*, *o* e *p*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'organizzazione dei servizi sanitari per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Compete altresì allo Stato la funzione di coordinamento ed indirizzo dell'attività di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni esercitata dalle Regioni e dagli organi centrali del Servizio sanitario nazionale. A tal fine con cadenza triennale il Ministro della sanità emana il piano nazionale per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali, fissando gli obiettivi prioritari di intervento e gli *standards* di valutazione di efficacia ed efficienza.

Art. 3.

(Organi dello Stato)

1. In attuazione dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni di indirizzo e coordinamento relative all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni di tutti i settori lavorativi, prece-

dentemente esercitate da altri Ministeri, sono svolte dal Ministero della sanità. Ad esso compete altresì la rappresentanza dell'Italia presso gli organismi internazionali nella materia oggetto della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della sanità è istituita la Direzione generale per l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale addetto alla divisione per la sicurezza e igiene del lavoro, nonché il personale di altri Ministeri addetto a strutture e servizi preposti alla materia oggetto della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa è trasferito presso la Direzione generale per l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali del Ministero della sanità. La commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è soppressa.

3. La Direzione generale per l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è preposta all'elaborazione del piano pluriennale di prevenzione, alla redazione della relazione annuale sullo stato degli infortuni e delle malattie professionali, all'individuazione degli indicatori di efficacia ed efficienza dell'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro nonché all'elaborazione degli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività degli organi centrali dello Stato e delle Regioni.

4. Presso la Direzione generale per l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è istituito l'Osservatorio nazionale per gli infortuni e le malattie professionali preposto alla raccolta ed all'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa. L'Osservatorio nazionale opera in collegamento con gli analoghi osservatori regionali allo scopo di armonizzare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni.

Art. 4.

(Organismo di consultazione Stato-Regioni)

1. Presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato di consultazione permanente fra lo Stato e le Regioni per l'igiene e la sicurezza del lavoro, presieduto dal Ministro della sanità o da un suo delegato. Le Regioni sono rappresentate dai presidenti delle giunte regionali o loro delegati. Al Comitato partecipano altresì:

- a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un rappresentante del Ministero per la protezione civile;
- d) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS);
- f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- g) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Il Comitato effettua con cadenza almeno annuale una consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative e delle organizzazioni nazionali degli imprenditori.

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina i componenti del Comitato.

4. Funzione del Comitato è l'espressione di parere relativamente:

- a) alla proposta di piano nazionale di prevenzione e relative articolazioni per settori prioritari di intervento;
- b) alle risorse da destinare all'attività dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e degli organismi istituzionali preposti;
- c) agli indirizzi metodologici dell'attività dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e delle istituzioni preposte;

d) alla relazione annuale sullo stato di salute dei lavoratori.

Art. 5.

(Organizzazione e compiti dell'ISPESL)

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), di cui all'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale nel settore della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

2. L'Istituto è dotato di autonomia funzionale ed operativa e di personalità giuridica.

3. L'Istituto ha compiti specifici di:

- a) ricerca;
- b) normazione tecnica;
- c) informazione e documentazione tecnico-scientifica;
- d) supporto tecnico-scientifico dei servizi e delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

4. L'Istituto è articolato in un dipartimento, servizi, uffici e unità operative.

5. Il Governo è delegato ad emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente forza di legge volto a disciplinare il profilo amministrativo ed organizzativo dell'Istituto, il suo ordinamento interno ed i suoi organi gestionali, attenendosi ai seguenti criteri:

a) l'organo gestionale dell'Istituto è costituito da un comitato amministrativo composto da non più di sette persone designate dal Consiglio sanitario nazionale, con comprovata esperienza nel settore;

b) all'Istituto vengono assegnate per il suo funzionamento quote finalizzate del fondo sanitario nazionale da determinarsi sulla base di programmi pluriennali comprensivi di previsione di spesa in conto corrente ed in conto capitale.

Art. 6.

(Funzioni regionali)

1. Nell'ambito delle leggi e degli indirizzi dello Stato, alle Regioni sono attribuite le funzioni di legislazione, coordinamento ed indirizzo dell'attività di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro svolte dalle istituzioni locali e dai servizi preposti. Le Regioni esercitano le funzioni amministrative proprie o delegate da norme e leggi dello Stato.

2. Le Regioni emanano, con cadenza triennale, il piano di intervento per l'igiene e la sicurezza del lavoro, che dovrà indicare:

a) gli obiettivi di tutela della salute da realizzare;

b) le scelte prioritarie di intervento dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro in relazione all'intensità e gravità dei rischi presenti sul territorio regionale;

c) i protocolli operativi omogenei di intervento per i comparti produttivi a maggior rischio;

d) gli indicatori di efficacia e di efficienza;

e) i mezzi finanziari necessari.

3. Le Regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tale scopo garantiscono la partecipazione delle forze sociali interessate, con particolare riferimento alle organizzazioni dei lavoratori, alla predisposizione del piano triennale di prevenzione, nonché alla verifica periodica dei risultati dell'attività prevenzionistica. In occasione della predisposizione del piano triennale di prevenzione le Regioni provvedono altresì a consultare le istituzioni locali, le università, le organizzazioni degli operatori del Servizio sanitario nazionale e le associazioni sociali interessate.

4. Alle Regioni competono altresì la redazione della relazione annuale sullo stato di salute dei lavoratori nonché la valutazione di efficacia e di efficienza

dell'attività dei competenti servizi e presidi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

5. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni adottano provvedimenti per l'organizzazione dei propri uffici finalizzati all'elaborazione degli indirizzi e al coordinamento dell'attività prevenzionistica, nonchè per l'esercizio delle proprie competenze.

6. Le Regioni istituiscono altresì entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un osservatorio regionale per gli infortuni e le malattie professionali preposto alla raccolta e all'elaborazione delle informazioni sui rischi lavorativi, gli infortuni e le malattie professionali. Allo scopo l'osservatorio regionale utilizza le informazioni dell'Osservatorio nazionale nonchè quelle derivanti dal sistema informativo delle unità sanitarie locali, dai Comuni, dalle Provincie e da altri enti ed istituzioni.

Art. 7.

(Competenze comunali)

1. Tutte le competenze amministrative in materia di igiene e sicurezza del lavoro non espressamente riservate allo Stato e alle Regioni sono di competenza dei Comuni, che le esercitano tramite i servizi ed i presidi delle unità sanitarie locali in osservanza di quanto contenuto nella presente legge.

2. Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, in caso di documentato grave pericolo per la incolumità dei lavoratori, nonchè per la popolazione e l'ambiente.

3. Il Comune ha la facoltà di adottare nei confronti delle aziende provvedimenti atti a tutelare la salute e la incolumità dei lavoratori e della popolazione, nonchè la salubrità dell'ambiente. I competenti servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali sono tenuti a fornire alle autorità comunali tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Art. 8.

(Organizzazione e compiti dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro)

1. In ciascuna unità sanitaria locale è istituito il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. Il servizio di cui al comma 1 esercita in materia le funzioni previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In tale ambito l'attività relativa alla tutela sanitaria, alla sicurezza, all'educazione alla salute dei lavoratori, nonché le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto della normativa vigente sono esercitate in forma unitaria ed integrata.

3. In ottemperanza all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'esercizio delle funzioni assegnate dovrà essere garantita la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

4. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro in particolare devono:

a) consultare i lavoratori e le loro rappresentanze circa la situazione dei rischi esistenti nell'azienda;

b) portare a conoscenza dei lavoratori e delle loro organizzazioni il piano di intervento aziendale;

c) informare i lavoratori e le loro rappresentanze relativamente alle risultanze delle indagini sanitarie, ambientali e di sicurezza svolte nonché circa i provvedimenti amministrativi adottati;

d) garantire la riservatezza delle informazioni sullo stato di salute dei singoli lavoratori.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni disciplinano l'organizzazione dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali in coerenza con gli *standards* previsti dalla presente legge. Le Regioni individuano altresì le modalità e le procedure tecnico-amministrative relative ai rapporti dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro con gli altri servizi e

presidi multizonali di prevenzione e con i servizi di igiene e sanità pubblica.

Art. 9.

(Servizi e presidi multizonali di prevenzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni riorganizzano o istituiscono i servizi e presidi multizonali di prevenzione, quali strutture di supporto tecnico operativo e laboratoristico nei settori dell'igiene ambientale, alimentare e del lavoro, della tossicologia industriale e della sicurezza del lavoro.

2. La legge regionale prevede:

a) l'istituzione di un servizio o presidio multizonale di prevenzione per ciascun bacino di utenza provinciale o per area con caratteristiche produttive a particolare impatto ambientale;

b) l'individuazione dell'unità sanitaria locale incaricata di assicurare la gestione del servizio o presidio multizonale di prevenzione;

c) il collegamento operativo fra tali servizi e presidi con l'attività degli altri servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali comprese nel bacino di utenza;

d) le modalità di predisposizione del programma annuale di attività quale risultante dell'integrazione dei programmi di intervento delle unità sanitarie locali del bacino di utenza;

e) le piante organiche dei servizi e presidi multizonali di prevenzione.

3. I servizi ed i presidi multizonali di prevenzione svolgono altresì attività di analisi e accertamento sulla base di programmi definiti dalla Regione nonchè a richiesta delle Province e dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

4. La Regione effettua la verifica di efficacia e di efficienza dell'attività dei servizi e presidi multizonali di prevenzione in relazione a specifici criteri di valutazione.

Art. 10.

(Personale dei servizi e presidi multizonali di prevenzione)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge le dotazioni organiche dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e dei servizi e presidi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali sono stabilite nella misura prevista dall'allegato, che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 11.

(Assunzione di nuovo personale)

1. Al fine di assicurare nel corso del triennio 1990-1992 un adeguato potenziamento dei servizi e presidi di prevenzione, per la copertura delle dotazioni organiche di cui all'articolo 10 viene autorizzata l'assunzione nel triennio 1990-1992 di nuovo personale nella misura di 10.000 unità, di cui 6.000 destinate ai servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e 4.000 ai servizi e presidi multizonali di prevenzione, così ripartite nel triennio:

- a) 5.000 unità nel 1990;
- b) 3.000 unità nel 1991;
- c) 2.000 unità nel 1992.

2. La ripartizione dei suddetti contingenti nelle diverse figure professionali viene determinata con riferimento agli *standards* di cui al citato allegato alla presente legge.

3. Il programma annuale di assunzione viene predisposto da ciascuna Regione sulla base del fabbisogno risultante dalla differenza tra le dotazioni organiche di cui all'articolo 10 e la consistenza effettiva degli organici al 31 dicembre 1989 definita per ciascuna unità sanitaria locale. A tal fine le Regioni provvedono a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della sanità un quadro riepilogativo delle dotazioni organiche effettive di ciascun

servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro, comunque denominato, nonchè di ciascun servizio o presidio multizonale di prevenzione.

Art. 12.

(Finanziamenti)

1. Per l'attivazione e il potenziamento dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e dei servizi e presidi multizonali di prevenzione su tutto il territorio nazionale, per il triennio 1990-1992 è vincolata una quota del fondo sanitario nazionale pari a lire 1.500 miliardi, destinata rispettivamente:

a) per lire 1.000 miliardi al reclutamento del personale, secondo le modalità definite nell'articolo 11;

b) per lire 500 miliardi per l'acquisizione di attrezzature idonee all'adeguamento tecnico-organizzativo dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e dei servizi e presidi multizonali di prevenzione.

2. A tal fine il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed acquisita la documentazione predisposta dalle Regioni, di cui all'articolo 11, in ordine alle effettive dotazioni organiche al 31 dicembre 1989, provvede a determinare un piano di riparto e di assegnazione articolato per ciascun anno e per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 vengono determinate le assegnazioni in conto capitale per ciascuna Regione e Provincia autonoma e per ciascun anno, sulla base di appositi parametri di riparto fondati sulla popolazione attiva e sulle caratteristiche territoriali e produttive delle diverse realtà regionali.

ALLEGATO
(articoli 10 e 11)

**STANDARDS DI RIFERIMENTO PER LE DOTAZIONI ORGANICHE
DI PERSONALE PER I SERVIZI E I PRESIDÌ DI PREVENZIONE**

1. - Servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro

Bacini di utenza	Medici del lavoro	Pers. inferm Inf prof Assist san visit	Tecnici laureati	Tecnici diplomati	Personale amministrativo
1 ^a fascia: fino a 15.000 lavoratori	3	3	2	4	2
2 ^a fascia: da 15.001 a 30.000 lavoratori	4	4	3	5	3
3 ^a fascia: da 30.001 a 50.000 lavoratori	5	5	3	7	3
4 ^a fascia: da 50.001 a 70.000 lavoratori	6	6	4	9	4
5 ^a fascia: da 70.001 a 100.000 lavoratori	7	7	4	11	4
6 ^a fascia: oltre 100.000 lavoratori	8	8	4	13	4

I tecnici laureati sono prevalentemente ingegneri e chimici.

Possono altresì essere presenti altre figure professionali, quali l'agronomo, in relazione a particolari vocazioni produttive.

2. - Servizi o presidi multizonali di prevenzione

Bacini di utenza	Laureati	Diplomati	Altri	Personale amministrativo
Fino a 300.000 abitanti	20	43	11	13
Da 300.001 a 500.000 abitanti ...	27	51	13	14
Da 500.001 a 800.000 abitanti ...	30	54	13	17
Da 800.001 a 1.500.000 abitanti ...	38	74	15	18

Tra il personale laureato devono essere presenti: biologi, chimici, fisici, ingegneri e medici. Possono essere presenti altre figure tecniche in relazione alle particolarità ambientali e produttive.

Il rapporto tra operatori tecnici laureati e non laureati va compreso tra 1:2 e 1:4.

I suddetti parametri possono essere aumentati fino ad un massimo del 20 per cento in relazione allo sviluppo presso il presidio multizonale di prevenzione di particolari attività specialistiche, per bacini di utenza anche regionale, individuati dalla programmazione regionale.